PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2804 di data 2 marzo 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
Autorizzazione all'esecuzione di interventi di variante al *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", concernenti la modifica di un tratto del percorso denominato "WHITE WOLF" ed il posizionamento di due archi di partenza, ricadenti nell'area sciabile di Folgarida - Marilleva, in Comune di Commezzadura.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati *"bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 14 febbraio 2020, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di variante al *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", concernenti la modifica di un tratto del percorso denominato "WHITE WOLF" ed il posizionamento di due archi di partenza, ricadenti nell'area sciabile di Folgarida - Marilleva, in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Vincenzo Manini, datati gennaio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di interventi di variante al *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", concernenti la modifica di un tratto del percorso denominato "WHITE WOLF" ed il posizionamento di due archi di partenza, ricadenti nell'area sciabile di Folgarida - Marilleva, in Comune di Commezzadura, ed in particolare:

► <u>percorso denominato "WHITE WOLF"</u>

trattasi della modifica del percorso tra circa quote 1340 e 1290 m.s.l.m., richiesta dagli allevatori di zona per limitare l'interferenza con il bestiame al pascolo, da attuarsi tramite la realizzazione di un nuovo tratto che si distacca dal percorso originario poco a valle della sua 5ª curva, si sviluppa poi per circa 380 m percorrendo dapprima una fascia boscata e poi al di sotto della sede della strada provinciale di Marilleva, attraversando una canaletta di bordo pista, due rivi e una strada forestale, per scendere infine con una serie di curve fino a ricongiungersi con il tracciato esistente. I lavori prevedono nel complesso il taglio di qualche pianta, interventi di scavo e riporto per la modellazione del tracciato, che presenterà una larghezza massima di 1,20 m ed un andamento con gobbe e cunette in breve successione al fine di rallentare la velocità dei ciclisti, la costituzione del fondo con materiale stabilizzato, la realizzazione di n. 3 passerelle di attraversamento in legno in corrispondenza della citata canaletta di bordo pista e dei rivi sotto strada, nonché il ripristino del tratto di percorso originario da dismettere tramite la riprofilatura del terreno e la semina di idoneo miscuglio;

► <u>archi di partenza</u>

trattasi del posizionamento degli archi di partenza dei percorsi denominati rispettivamente "White Wolf" (blu) e "Wild Grizzly" (rosso); il primo previsto a livello dell'attraversamento della strada forestale "Fosà" a circa quota 1330 m.s.l.m., mentre il secondo alla partenza della variante già approvata a circa quota 1370 m.s.l.m..

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'esecuzione degli interventi di variante al *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", concernenti la modifica di un tratto del percorso denominato "WHITE WOLF" ed il posizionamento di due archi di partenza, ricadenti nell'area sciabile di Folgarida - Marilleva, in Comune di Commezzadura, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente della seguente prescrizione tecnico-operativa;
   - le strutture delle passerelle non dovranno interferire con i corsi d'acqua;

3. di far obbligo al gestore del *bike park*, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza

7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr